

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 17 agosto 2001

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 212/L



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 2001, n. 328.

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

S O M M A R I O

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328. — <i>Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti</i>	Pag.	5
Tabella A	»	23
Note	»	26

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 2001, n. 328.

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;

Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri *ad interim* Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO PRIMO

NORME GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Art. 2.

Istituzione di sezioni negli albi professionali

1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;

b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

Art. 3.

Istituzione di settori negli albi professionali

1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

3. Il professionista iscritto in un settore non può, esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Art. 4.

Norme organizzative generali

1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero

degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.

2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

Art. 5.

Esami di Stato

1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.

2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali.

3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.

4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.

Art. 6.

Tirocinio

1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

Art. 7.

Valore delle classi di laurea

1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

Art. 8.

Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

TITOLO SECONDO

DISCIPLINA DEL SINGOLI ORDINAMENTI

Capo I

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Art. 9.

Attività professionali

1. L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

Capo II

PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE

Art. 10.

Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale.

3. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:

- a) agronomo e forestale;
- b) zoonomo;
- c) biotecnologico agrario.

4. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agronomo e forestale iunior;
- b) zoonomo;
- c) biotecnologo agrario.

5. L'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni «sezione A - dottori agronomi e dottori forestali» e «sezione B - agronomi e forestali iuniores», «sezione B - zoonomi», «sezione B - biotecnologi agrari».

Art. 11.

Attività professionali

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni, già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

- a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
- b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;
- c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
- d) le attività estimative relative alle materie di competenza;
- e) le attività catastali, topografiche e cartografiche;
- f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;
- g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;
- h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale;
- i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.

3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

- a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali;
 - b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di origine animale;
 - c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura;
 - d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali;
 - e) la certificazione del benessere animale;
 - f) la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori;
 - g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario;
 - h) le attività di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi.
4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:
- a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie;
 - b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;
 - c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;
 - d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e animale;
 - e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali;
 - f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;
 - g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative;
 - h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;
 - i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.

Art. 12.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di laurea specialistica in una delle seguenti classi:

- a) classe 3/S - Architettura del paesaggio;
- b) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
- c) classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
- d) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
- e) classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- f) classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
- g) classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;
- h) classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;
- i) classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche;
- l) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
- m) classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.

3. L'esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. Le prove di esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per l'accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore complessità correlata alla più elevata competenza professionale.

Art. 13.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

- a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale:
 - 1) classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
 - 2) classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
- b) per l'iscrizione al settore zoonomo:
 - 1) classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;
- c) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario:
 - 1) classe 1 - Biotecnologie.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori delle produzioni vegetali, produzioni animali, gestione silvocolturale, trasformazioni agroalimentari e biotecnologie agrarie;

- b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo percorso formativo;

- c) una prova pratica articolata:

- 1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, in un elaborato di pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di un'opera semplice di edilizia rurale corredati da analisi economico stimative ed eseguiti con «Computer Aided Design» (CAD); analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;

- 2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, in un progetto di massima dell'impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed elaborati economico stimativi; analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;

- 3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per un'azienda zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione eseguiti con l'ausilio dello strumento informatico;

- 4) per il settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi nucleici o di proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione dei risultati anche con l'impiego dello strumento informatico;

- d) una prova orale concernente in generale la conoscenza della legge e della deontologia professionale. Inoltre:

- 1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e animali, delle produzioni animali, dell'economia aziendale, dell'estimo rurale e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni alimentari, delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria, della meccanizzazione agraria, dell'edilizia rurale, del diritto agrario e della principale legislazione nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare;

- 2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, essa verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche dell'agricoltura montana, sull'agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali selvatici, sull'acquacoltura montana, sull'economia e sull'estimo forestale e dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi che regolano il settore in Italia e nella Unione europea;

- 3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale e delle coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali zootecnici, dell'alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie di allevamento di tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica, dell'ispezione degli alimenti di origine animale, dell'igiene degli allevatori;

menti e delle principali patologie animali, della riproduzione animale, delle tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della certificazione e tracciabilità delle filiere dei prodotti di origine animale, della meccanizzazione zootecnica, dell'economia zootecnica e della principale legislazione zootecnica in Italia e nella Unione europea;

4) per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla conoscenza della biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle principali caratteristiche delle molecole informazionali, della agronomia generale, delle coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnica generale, della difesa delle piante da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni agroalimentari, dell'economia aziendale e della legislazione nazionale ed europea relativa al settore biotecnologico agrario.

Art. 14.

Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.

Capo III

PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE PAESAGGISTA E CONSERVATORE

Art. 15.

Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione: «Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori», sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. La sezione A è ripartita nei seguenti settori:

- a) architettura;
- b) pianificazione territoriale;
- c) paesaggistica;
- d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.

3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di architetto;
- b) agli iscritti nel settore «pianificazione territoriale» spetta il titolo di pianificatore territoriale;
- c) agli iscritti nel settore «paesaggistica» spetta il titolo di paesaggista;

d) agli iscritti nel settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali» spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.

4. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:

- a) architettura;
- b) pianificazione.

5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di architetto iunior;
- b) agli iscritti nel settore «pianificazione» spetta il titolo di pianificatore iunior.

6. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata dalle dizioni: «sezione A - settore architettura», «sezione A - settore pianificazione territoriale», «sezione A - settore paesaggistica», «sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali», «sezione B - settore architettura», «sezione B - settore pianificazione».

Art. 16.

Attività professionali

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «architettura», ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «pianificazione territoriale»:

- a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;
- b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
- c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.

3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «paesaggistica»:

- a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
- b) la redazione di piani paesistici;
- c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.

4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali»:

a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:

a) per il settore «architettura»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.

b) per il settore «pianificazione»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;

2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;

3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;

4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Art. 17.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) per l'iscrizione nel settore «architettura»:

1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;

b) per l'iscrizione nel settore «pianificazione territoriale»:

1) classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

c) per l'iscrizione nel settore «paesaggistica»:

1) classe 3/S - Architettura del paesaggio;

2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

3) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

d) per l'iscrizione nel settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali»:

1) classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali;

2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) per l'iscrizione nel settore «architettura»:

1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;

2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;

3) una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura;

4) una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

b) per l'iscrizione nel settore «pianificazione territoriale»:

1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;

2) una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;

3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

c) per l'iscrizione nel settore «paesaggistica»:

1) una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali;

2) una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica;

3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

d) per l'iscrizione nel settore «conservazione dei beni architettonici e ambientali»:

1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione;

2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.

4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del candidato nell'accesso al settore di provenienza.

5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

Art. 18.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per il settore «architettura»:

1) classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;

2) classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;

b) per il settore «pianificazione»:

1) classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

2) classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) per il settore «architettura»:

1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico;

2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova pratica;

3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;

4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale;

b) per il settore «pianificazione»:

1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;

2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un'opera pubblica;

3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;

4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale.

4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

Art. 19.

Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore «architettura».

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore «architettura».

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore «architettura».

4. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:

a) per l'iscrizione nel settore «pianificazione territoriale», la laurea in scienze ambientali e la laurea in pianificazione territoriale ed urbanistica;

b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.

Capo IV

PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE

Art. 20.

Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di assistente sociale specialista.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di assistente sociale.

4. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: «sezione degli assistenti sociali specialisti» e «sezione degli assistenti sociali».

Art. 21.

Attività professionali

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali:

a) elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;

b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali;

c) direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;

d) analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale;

e) supervisione dell'attività di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea specialistica della classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

f) ricerca sociale e di servizio sociale;

g) attività didattico-formativa connessa alla programmazione e gestione delle politiche del servizio sociale.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

a) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore;

b) compiti di gestione, di collaborazione all'organizzazione e alla programmazione; coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;

c) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;

d) attività didattico formativa connessa al servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di laurea della classe 6 - Scienze del servizio sociale;

e) attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca.

Art. 22.

Esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.

2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;

b) una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti: analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi sociali; discussione e formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice;

c) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.

3. Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli assistenti sociali non in possesso di laurea specialistica, iscritti all'albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.

Art. 23.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 - Scienze del servizio sociale.

2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale;

b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi di politica sociale; principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;

c) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione e deontologia professionale; discussione dell'elaborato scritto; esame critico dell'attività svolta durante il tirocinio professionale;

d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a).

Art. 24.

Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli assistenti sociali sono iscritti nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.

4. Coloro i quali sono in possesso della laurea sperimentale in servizi sociali conseguita ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno svolto per almeno cinque anni funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di cui all'articolo 20, comma 1, possono iscriversi nella sezione A.

Capo V

PROFESSIONE DI ATTUARIO

Art. 25.

Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo degli attuari sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di attuario.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di attuario iunior.

4. L'iscrizione all'albo degli attuari è accompagnata rispettivamente dalle dizioni «sezione degli attuari» «sezione degli attuari juniores».

Art. 26.

Attività professionali

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194:

a) la formulazione e l'elaborazione di piani tecnici per la costituzione, la trasformazione, il riassetto, la liquidazione di imprese ed enti di assicurazione sulla vita e danni, di capitalizzazione e di previdenza;

b) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese di cui alla lettera a);

c) il calcolo ed il processo valutativo delle basi tecniche, delle riserve tecniche, delle strutture tariffarie e contributive per l'operatività tecnico-gestionale di imprese ed enti di cui alla lettera a);

d) l'analisi dei rischi puri di impresa e dei rischi finanziari connessi con l'esercizio di attività assicurative e previdenziali, con configurazione dei relativi piani strategici di controllo e di copertura;

e) l'analisi e la revisione attuariale di bilanci e portafogli assicurativi, di bilanci tecnici di fondi pensioni, relativi reporting e certificazioni;

f) la progettazione tecnico-attuariale di tariffe assicurative vita e danni e di fondi pensione; la progettazione di prodotti finanziari, lo sviluppo di software applicativo;

g) le altre prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, inerenti la previdenza, le assicurazioni, ovvero operazioni di carattere finanziario.

2. Sono inoltre di competenza degli iscritti alla sezione A le attività professionali previste dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, e 26 maggio 1997, n. 173, nei limiti stabiliti dalle norme stesse.

3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività professionali, individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194:

a) la gestione delle procedure di controllo e di validazione dei dati di portafogli di rischi, propri dei sistemi assicurativi privati e sociali, delle strutture e dei mercati finanziari;

b) la gestione operativa dell'offerta di servizi finanziari, assicurativi e previdenziali da parte di imprese assicuratrici, istituti di credito, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio ed altre istituzioni operanti nel campo della finanza e della previdenza;

c) le quantificazioni standard preordinate alla selezione delle varie forme assicurative, di fondi di pensione, di prodotti finanziari, e al calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contribuzioni concernenti le assicurazioni sulla vita e la previdenza sociale;

d) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza e simili in quanto compolino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-finanziaria-attuariale;

e) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti.

Art. 27.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) classe 19/S - Finanza;

b) classe 90/S - Statistica demografica e sociale;

c) classe 91/S - Statistica economica, finanziaria e attuariale;

d) classe 92/S - Statistica per la ricerca sperimentale.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente gli strumenti probabilistici, statistici e della finanza matematica, di impiego in ambito assicurativo, finanziario e previdenziale;

b) una seconda prova scritta su temi tecnico-attuariali e matematico-finanziari delle assicurazioni vita, danni e della previdenza;

c) una prova pratica, consistente nella elaborazione di un progetto tecnico-attuariale, o di analisi valutativa di un caso aziendale, nell'ambito delle tematiche tecnico-attuariali delle imprese d'assicurazioni e degli enti di previdenza;

d) una prova orale su argomenti della tecnica attuariale e della finanza matematica nel campo delle assicurazioni e della previdenza, rivolta in particolare a verificare la cultura professionale del candidato, la sua capacità operativa di sintesi e di comunicazione, nonché la conoscenza delle regole applicative, delle linee guida e dei codici deontologici di settore, della legislazione professionale.

3. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A sono esentati dalla prima prova scritta.

Art. 28.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe n. 37 - Scienze statistiche.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente le metodologie quantitative di base impiegate nell'ambito delle tematiche assicurativo-previdenziali e finanziarie;

b) una seconda prova scritta concernente l'analisi e la selezione di prodotti di natura assicurativa, previdenziale e finanziaria;

c) una prova pratica, sull'approccio tecnico-statistico o di trattamento informatico di basi di dati, relativamente a problemi assicurativi, finanziari e previdenziali;

d) una prova orale basata sulla discussione di argomenti attinenti l'offerta e la gestione tecnica dei servizi finanziari, assicurativi e previdenziali, rivolta in particolare a verificare le conoscenze teorico-pratiche e la capacità di comunicazione del candidato, nonché la conoscenza della legislazione e deontologia professionale.

Art. 29.

Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli attuari vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli attuari.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.

Capo VI

PROFESSIONE DI BIOLOGO

Art. 30.

Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei biologi sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di biologo.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di biologo iunior.

4. L'iscrizione all'albo professionale dei biologi è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: «sezione dei biologi», «sezione dei biologi iuniores».

Art. 31.

Attività professionali

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre

alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali:

a) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicinali in genere, radioisotopi;

b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche;

c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali;

d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta;

e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;

f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici;

g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;

h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici;

i) valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di:

a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;

b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca;

c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti;

d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica;

e) procedure di controllo di qualità.

3. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.

Art. 32.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

- a) classe 6/S - Biologia;
- b) classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
- c) classe 8/S - Biotecnologie industriali;
- d) classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;
- e) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
- f) classe 69/S - Scienze della nutrizione umana.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;

b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti.

4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.

Art. 33.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

- a) classe 12 - Scienze biologiche;
- b) classe 1 - Biotecnologie;
- c) classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico;

b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza.

Art. 34.

Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei biologi sono iscritti nella sezione A dell'albo dei biologi.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.

Capo VII

PROFESSIONE DI CHIMICO

Art. 35.

Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico junior.

4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: «sezione dei chimici», «sezione dei chimici juniores».

Art. 36.

Attività professionali

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:

a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;

b) direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);

c) studio e messa a punto di processi chimici;

d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;

e) verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali:

a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);

b) direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);

c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attività industriali chimiche e merceologiche;

d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;

e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti chimici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;

f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con Ministro della sanità, del 5 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 1967;

g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, e decreto ministeriale 25 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985;

h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;

i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;

m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio di certificato di non pericolosità per le navi;

n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali.

Art. 37.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) classe 62/S - Scienze chimiche;

b) classe 81/S - Scienze e tecnologie della chimica industriale;

c) classe 14/S - Farmacia e farmacia industriale.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;

b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.

Art. 38.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) classe 21 - Scienze e tecnologie chimiche;

b) classe 24 - Scienze e tecnologie farmaceutiche.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;

b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.

Art. 39.

Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell'albo dei chimici.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.

Capo VIII

PROFESSIONE DI GEOLOGO

Art. 40.

Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei geologi sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di geologo.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di geologo junior.

4. L'iscrizione all'albo dei geologi è accompagnata dalle dizioni: «sezione dei geologi», «sezione dei geologi juniores».

Art. 41.

Attività professionali

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:

a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo «Geographic Information System» (GIS);

b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;

c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;

d) il reperimento, la valutazione e gestione delle risorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la rela-

tiva programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi;

e) le indagini e la relazione geotecnica;

f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro conservazione;

g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;

h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici;

i) rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteorologici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT);

l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici;

m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio;

n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;

o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili limitatamente agli aspetti geologici;

p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attività estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare;

q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche;

r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;

s) le attività di ricerca.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali:

a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo «Geographic Information System» (GIS);

b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosità geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;

c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica;

d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche;

e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti geologici;

f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;

g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici;

h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteorologici caratterizzanti e la dinamica dei litorali;

i) le analisi dei materiali geologici;

l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica;

m) la funzione di Direttore responsabile nelle attività estrattive con ridotto numero di addetti;

n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.

Art. 42.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio;

b) classe 85/S - Scienze geofisiche;

c) classe 86/S - Scienze geologiche.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione urbanistica, idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo;

b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a), nonché la geologia stratigrafica e sedimentologia, e la geologia strutturale, con particolare riguardo alla lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche.

Art. 43.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 16 - Scienze della terra.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta concernente gli aspetti tecnici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, oceanografia e fisica dell'atmosfera, topografia e cartografia, chimica dell'ambiente e dei beni culturali, pedologia;

b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

d) una prova pratica avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a).

4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova pratica, nonché dalla seconda prova scritta.

Art. 44.

Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei geologi sono iscritti nella sezione A dell'albo geologi.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.

Capo IX**PROFESSIONE DI INGEGNERE****Art. 45.***Sezioni e titoli professionali*

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:

- a) civile e ambientale;
- b) industriale;
- c) dell'informazione.

2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
- b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
- c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.

3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
- b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
- c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.

4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: «sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale»; «sezione degli ingegneri - settore industriale»; «sezione degli ingegneri - settore dell'informazione»; «sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale»; «sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale»; «sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione».

Art. 46.*Attività professionali*

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

b) per il settore «ingegneria industriale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

c) per il settore «ingegneria dell'informazione»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore «ingegneria industriale»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore «ingegneria dell'informazione»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Art. 47.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:

1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;

2) classe 28/S - Ingegneria civile;

3) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;

b) per il settore industriale:

1) classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;

2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;

3) classe 27/S - Ingegneria chimica;

4) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;

5) classe 31/S - Ingegneria elettrica;

6) classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;

7) classe 34/S - Ingegneria gestionale;

8) classe 36/S - Ingegneria meccanica;

9) classe 37/S - Ingegneria navale;

10) classe 6I/S - Scienza e ingegneria dei materiali;

c) per il settore dell'informazione:

1) classe 23/S - Informatica;

2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;

3) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;

4) classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;

5) classe 32/S - Ingegneria elettronica;

6) classe 34/S - Ingegneria gestionale;

7) classe 35/S - Ingegneria informatica.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purché il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione.

5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Art. 48.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:

1) classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;

2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;

b) per il settore industriale:

1) classe 10 - Ingegneria industriale;

c) per il settore dell'informazione:

1) classe 9 - Ingegneria dell'informazione;

2) classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Art. 49.

Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

Capo X

PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Art. 50.

Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di psicologo junior.

4. L'iscrizione all'albo professionale degli psicologi è accompagnata rispettivamente dalle dizioni: «sezione degli psicologi», «sezione degli psicologi juniores». Nella sezione degli psicologi juniores viene annotata la specifica attività professionale dell'iscritto in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali, individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, come previsto all'articolo 52, comma 1.

5. Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Art. 51.

Attività professionali

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:

a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità;

b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;

c) il coordinamento e la supervisione dell'attività degli psicologi juniores.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di natura tecnico-operativa in campo psicologico nei riguardi di persone, gruppi, organismi sociali e comunità, da svolgere alle dipendenze di soggetti

pubblici e privati e di organizzazioni del terzo settore o come libero professionista. In particolare lo psicologo junior:

a) partecipa alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e psicosociali;

b) realizza interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo di potenzialità di crescita personale, di inserimento e di partecipazione sociale;

c) utilizza il colloquio, le interviste, l'osservazione, i test psicologici e altri strumenti di analisi, ai fini della valutazione del comportamento, della personalità, dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle opinioni e degli atteggiamenti, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

d) utilizza con persone disabili strumenti psicologici per sviluppare o recuperare competenze funzionali di tipo cognitivo, pratico, emotivo e relazionale, per arrestare la regressione funzionale in caso di malattie croniche, per reperire formule facilitanti alternative;

e) utilizza strumenti psicologici per l'orientamento scolastico-professionale, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane;

f) utilizza strumenti psicologici ed ergonomici per rendere più efficace e sicuro l'operare con strumenti, il comportamento lavorativo e nel traffico, per realizzare interventi preventivi e formativi sulle tematiche della sicurezza con individui, gruppi e comunità, per modificare e migliorare il comportamento in situazione di persone o gruppi a rischio;

g) cura la raccolta, il caricamento e l'elaborazione statistica di dati psicologici ai fini di ricerca.

Art. 52.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità personali;

b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica;

c) una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;

d) una prova orale sugli argomenti della prova scritta e su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Art. 53.

Esami di Stato per l'iscrizione alla sezione B

1. L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento;

b) una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore;

c) una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento professionale all'interno di un progetto proposto dalla commissione;

d) una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova pratica, e nella esposizione dell'attività svolta durante il praticantato, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

4. L'iscrizione nella sezione B avviene con l'annotazione della specifica attività professionale, in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'ordine, sentita la conferenza dei presidi delle facoltà di psicologia, ferma restando comunque la facoltà di esercitare una qualsiasi delle attività di cui all'articolo 51, comma 2.

Art. 54.

Norme finali e transitorie

1. Al fine di assicurare l'elezione di rappresentanti iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo, fino alle elezioni dei rappresentanti delle due sezioni, e comunque non oltre il mese di febbraio 2003, sono prorogati i consigli provinciali, regionali e nazionale nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli attuali appartenenti all'ordine degli psicologi sono iscritti nella sezione A dell'albo degli psicologi.

3. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.

4. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.

Capo XI

Art. 55.

*Professioni di agrotecnico
geometra, perito agrario, perito industriale*

1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000,

n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.

2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:

a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;

c) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).

3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.

4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 21

TABELLA A (prevista dall'art. 8, comma 3)

ALBO PROFESSIONALE	DIPLOMI UNIVERSITARI
Dottore agronomo e dottore forestale Sezione B	Biotecnologie agro-industriali Economia e amministrazione delle imprese agricole Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura Produzioni animali Produzioni vegetali Tecniche forestali e tecnologie del legno Viticoltura ed enologia
Agrotecnico	Biotecnologie agro-industriali Economia e amministrazione delle imprese agricole Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura Produzioni animali Produzioni vegetali Tecniche forestali e tecnologie del legno Viticoltura ed enologia
Architetto Sezione B Settore architetto tecnico Settore pianificatore tecnico	Edilizia Materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno Operatore tecnico ambientale Sistemi informativi territoriali Tecnico di misure ambientali Valutazione e controllo ambientale

Assistente sociale	Servizio sociale
Attuario Sezione B	Moneta e finanza Scienze assicurative Tecniche finanziarie e assicurative
Biologo Sezione B	Analisi chimico-biologiche Biologia Biotecnologie industriali Tecnici in biotecnologie Tecnico dello sviluppo ecocompatibile Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Chimico Sezione B	Analisi chimico-biologiche Chimica Tecnologie farmaceutiche Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico
Geologo Sezione B	Geologia Geologia per la protezione dell'ambiente Prospettore geologico
Geometra	Edilizia Ingegneria delle infrastrutture Sistemi informativi territoriali
Ingegnere Sezione B	Economia e ingegneria della qualità
Settore civile e ambientale	Edilizia Ingegneria civile Ingegneria dell'ambiente e delle risorse Ingegneria delle infrastrutture Ingegneria Ingegneria per l'ambiente e il territorio edile
Settore industriale	Ingegneria aerospaziale Ingegneria biomedica Ingegneria chimica

Settore dell'informazione	<p>Ingegneria dei materiali Ingegneria dell'automazione Ingegneria delle materie plastiche Ingegneria elettrica Ingegneria elettrica con teledidattica Ingegneria energetica Ingegneria industriale Ingegneria logistica e della produzione Ingegneria logistica e della produzione – orientamento tessile Ingegneria meccanica Produzione industriale Scienza e ingegneria dei materiali Tecnologie industriali e dei materiali Ingegneria delle telecomunicazioni Ingegneria dell'automazione Ingegneria elettronica Ingegneria informatica Ingegneria logistica e della produzione Economia e ingegneria della qualità Ingegneria biomedica</p>
Perito agrario	<p>Biotechnologie agro-industriali Economia e amministrazione delle imprese agricole Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura Produzioni animali Produzioni vegetali Tecniche forestali e tecnologie del legno Viticoltura ed enologia</p>
Perito industriale	<p>Edilizia Ingegneria logistica e della produzione Ingegneria meccanica Ingegneria delle telecomunicazioni Ingegneria energetica</p>

Metodologie fisiche
Analisi chimico-biologiche
Chimica
Informatica
Ingegneria aerospaziale
Ingegneria chimica
Ingegneria dell'automazione
Ingegneria delle materie plastiche
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettronica
Ingegneria informatica
Scienze e tecniche cartarie
Tecnologie alimentari

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica «Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge».

— L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) prevede:

«18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:

a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede:

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.»

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), è il seguente:

«Art. 2. — 1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extraagricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assessamento forestale;

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;

g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;

l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;

m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, i mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;

p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agrario-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;

q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zionali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;

r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;

t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;

u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;

z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;

aa) le funzioni peritali e di arbitro in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito e il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;

cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'art. 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a, d, f, m, n) dell'art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'art. 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.

2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonché gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.

4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.»

Nota all'art. 16:

— La legge 20 giugno 1909, n. 364, reca: «Norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti».

Nota all'art. 17:

— La direttiva 85/384/CEE reca: «Riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura».

Nota all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 8.

Nota all'art. 26:

— Il testo vigente dell'art. 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione di attuario) è il seguente:

«Art. 3. — Formano oggetto dell'attività professionale dell'attuario le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario.

In particolare:

a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale;

b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera precedente;

c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale;

d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera a);

e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale;

f) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti;

g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario.

La elencazione che precede non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie.»

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

— I decreti legislativi del 17 marzo 1995, n. 174 e 175, riguardano rispettivamente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

— Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca: «Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione».

Nota all'art. 36:

— La legge 7 dicembre 1984, n. 818, reca: «Norme sul nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

— Il decreto ministeriale 25 marzo 1985, reca: «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818».

— La legge 5 marzo 1990, n. 46, contiene «Norme per la sicurezza degli impianti».

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevede: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/1988/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

Nota all'art. 47:

— Per la direttiva 85/384/CEE si veda la nota all'art. 17.

Nota all'art. 50:

— Il titolo della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è il seguente: «Ordinamento della professione di psicologo».

Nota all'art. 55:

— La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: «Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione».

— Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, prevede: «Norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)».

— Si riporta il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

«Art. 69. — 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale.»

01G0373

GIAMPAOLO LECCISI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI-DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ ANGI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gotti, 11
- ◇ AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Napoli, 47
- ◇ BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ NOLA
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ RAVENNA
LIBRERIA GIURIDICA DIFERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuizi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «glà Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Stollia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmagglore, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adlgetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)*
 Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	66.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
☎ 800-864035

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO - UFFICIO VI

Prot. n. 2400
del 6-6-2012

Al Rettori
delle Università
LORO SEDI

OGGETTO: Esami di Stato - Equiparazione lauree del vecchio ordinamento con le lauree Specialistiche e Magistrali.

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 328 del 5 giugno 2001, che ha consentito ai laureati di alcune classi di partecipare agli esami di Stato per le professioni regolamentate non prevedendo la stessa possibilità per i corrispondenti laureati dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99, si è instaurata una mole notevole di contenzioso che ha avuto esiti diversi a seconda del T.A.R. aditi.

Inoltre, pervengono continuamente a questa Direzione interrogazioni parlamentari, esposti e quesiti di singoli laureati intesi ad ottenere un parere sull'equipollenza dei predetti titoli.

In attesa di una revisione di tutta la materia sugli esami di Stato e al fine di rendere omogenei i comportamenti di tutti gli Atenei, anche in considerazione di un parere del CUN, reso nell'adunanza del 22/04/2009, in cui si afferma che le equiparazioni previste per l'accesso ai pubblici concorsi "potranno essere utilmente considerate anche ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per le professioni regolamentate" questo Ministero ritiene che la tabella di equiparazione tra i titoli annessa al decreto ministeriale 9 luglio 2009 con l'annessa, possa essere considerata valida anche ai fini dell'accesso agli esami di Stato.


Tale orientamento deriva anche dalla circostanza che a partire dalle sessioni di quest'anno i laureati del vecchio ordinamento devono sostenere l'esame di Stato secondo le disposizioni del nuovo regolamento approvato con il predetto D.P.R. 328/2001, ovvero devono sostenere un numero superiore di prove.

Si ritiene, pertanto, che debba essere proprio l'esame di Stato il momento di verifica della idoneità dei candidati ad esercitare le singole professioni.

Ciò premesso, si esprime l'avviso che, tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio ordinamento equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 a quelli previsti dal D.P.R. 328/2001 come validi per l'accesso alle specifiche professioni, possano essere ritenuti idonei anche per l'ammissione agli esami di Stato.

Si richiama tuttavia l'attenzione sull'esame per l'abilitazione alla professione di Architetto, al quale possono essere ammessi esclusivamente laureati in possesso di una laurea il cui percorso formativo è corrispondente alla specifica direttiva europea.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Daniele Livori)



D.M. 9 luglio 2009¹

Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2009, n. 233.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con *regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592*;

Vista la *legge 21 febbraio 1980, n. 28*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382*;

Vista la *legge 9 maggio 1989, n. 168*, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la *legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 6*, concernente l'equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;

Vista la *legge 12 gennaio 1991, n. 13*, con riguardo all'*art. 2*;

Visto l'*art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il *decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509*, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

Visto il *decreto interministeriale 5 maggio 2004* di equiparazione tra i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del *decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509* e le lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il *decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270*, che ha sostituito il predetto *decreto ministeriale n. 509/1999*;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 relativi alla determinazione delle classi di laurea magistrale;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, n. 6350/4.7 del 27 dicembre 2000;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso nell'adunanza del 22 aprile 2009 concernente l'approvazione della tabella di equiparazione tra diplomi di laurea (DL) di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex *decreto ministeriale n. 509/1999* e lauree magistrali (LM) ex *decreto ministeriale n. 270/2004*;

Ritenuto opportuno adottare un nuovo decreto interministeriale, sostitutivo del citato *decreto interministeriale 5 maggio 2004*, e successive modificazioni ed integrazioni, che preveda le equiparazioni tra i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del *decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509*, lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e le lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009;

Considerato che nella predisposizione dei bandi ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi è opportuno tenere conto delle suindicate equiparazioni;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della citata tabella al fine delle equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del *decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509*, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La corrispondenza, indicata nella tabella allegata, tra una laurea rilasciata secondo gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del *decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509*, con più classi di lauree specialistiche di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e con più classi di lauree magistrali di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009, deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo. Pertanto, tenuto conto della suddivisione delle lauree del vecchio ordinamento in più percorsi indipendenti, qualora una delle citate lauree trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali sarà compito dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea.

Art. 3.

Il presente decreto sostituisce il *decreto interministeriale 5 maggio 2004* e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali

Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:

- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento previgente al *D.M. n. 509/1999*, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi *D.M. n. 509/1999* (colonna 3) e *D.M. n. 270/2004* (colonna 4);

- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento *D.M. n. 509/1999*, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al *D.M. n. 509/1999* (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi *D.M. n. 270/2004*, disposte nella casella adiacente della colonna 4;

- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento *D.M. n. 270/2004*, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al *D.M. n. 509/1999* (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi *D.M. n. 509/1999*, disposte nella casella adiacente della colonna 3;

- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento *D.M. n. 509/1999* o all'ordinamento *D.M. n. 270/2004* sono equiparati tra loro i diplomi relativi alle classi contenute nella stessa casella.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
DIPLOMA DI LAUREA (DL)	RIFERIMENTO NORMATIVO	LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE (<i>D.M. n. 509/1999</i>)	LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE (<i>D.M. n. 270/2004</i>)
Architettura	Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 24.2.1993, in G.U. n. 153 del 2.7.1993	3/S Architettura del paesaggio	LM-3 Architettura del paesaggio
		4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
Astronomia	Tabella XXII-bis del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 5.6.1995 in G.U. n. 267 del 15.11.1995 e D.M. 19.7.1996 in G.U. n. 226 del 26.9.1996	20/S Fisica	LM-17 Fisica
		66/S Scienze dell'universo	LM-58 Scienze dell'universo
Biotecnologie agro-industriali	Tabella XXXVIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652, aggiunta dal D.M. 23.11.1991, in G.U. n. 109 del 12.5.1992	7/S Biotecnologie agrarie	LM-7 Biotecnologie agrarie
		8/S Biotecnologie industriali	LM-8 Biotecnologie industriali
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie agrarie vegetali	Tabella XXIV-bis del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in G.U. n. 296 del 20.12.1995	7/S Biotecnologie agrarie	LM-7 Biotecnologie agrarie
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie farmaceutiche	Tabella XXIV-bis del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in G.U. n. 296 del 20.12.1995	9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie industriali	Tabella XXIV-bis del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 12.3.1994 in G.U. n. 192 del	8/S Biotecnologie industriali	LM-8 Biotecnologie industriali

	18.8.1994 e dal <i>D.M. 19.10.1995</i> in G.U. n. 296 del 20.12.1995		
Bioteecnologie indirizzo Bioteecnologie mediche	Tabella XXIV-bis del <i>regio decreto 30.9.1938, n. 1652</i> come modificata dal <i>D.M. 12.3.1994</i> in G.U. n. 192 del 18.8.1994 e dal <i>D.M. 19.10.1995</i> in G.U. n. 296 del 20.12.1995	9/S Bioteecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	LM-9 Bioteecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Bioteecnologie indirizzo Bioteecnologie veterinarie	Tabella XXIV-bis del <i>regio decreto 30.9.1938, n. 1652</i> come modificata dal <i>D.M. 12.3.1994</i> in G.U. n. 192 del 18.8.1994 e dal <i>D.M. 19.10.1995</i> in G.U. n. 296 del 20.12.1995	9/S Bioteecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	LM-9 Bioteecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Chimica	Tabella XIX del <i>regio decreto 30.9.1938, n. 1652</i> come modificata dal <i>D.M. 22.5.1995</i> in G.U. n. 166 del 18.7.1995	62/S Scienze chimiche	LM-54 Scienze chimiche
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Chimica e tecnologia farmaceutiche	Tabella XXVII-bis del <i>regio decreto 30.9.1938, n. 1652</i> come modificata dal <i>D.M. 30.6.1995</i> in G.U. n. 41 del 19.2.1996	14/S Farmacia e farmacia industriale	LM-13 Farmacia e farmacia industriale
Chimica Industriale	Tabella XX del <i>regio decreto 30.9.1938, n. 1652</i> come modificato dal <i>D.M. 22.5.1995</i> in G.U. n. 166 del 18.7.1995 e <i>D.M. 16.2.1996</i> in G.U. n. 88 del 15.4.1996	81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale	LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
Comunicazione Internazionale	Università per stranieri Perugia - Decreto Rett. n. 18 del 4.2.2000	43/S Lingue straniere per la comunicazione internazionale	LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
Conservazione dei beni culturali	Tab. XIII-ter del <i>regio decreto 30.9.1938, n. 1652</i> come modificata dal <i>D.P.R. n. 484 del 22.7.1983</i> in G.U. n. 254 del 15.9.1983 e dal <i>D.M. 21.10.1991</i> in G.U. n. 93 del 21.4.1992	1/S Antropologia culturale ed etnologia	LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
		2/S Archeologia	LM-2 Archeologia
		5/S Archivistica e biblioteconomia	LM-5 Archivistica e biblioteconomia
		10/S Conservazione dei beni architettonici e ambientali	LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali
		11/S Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale	LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali
		12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico	
		24/S Informatica per le discipline umanistiche	LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
		51/S Musicologia e beni musicali	LM-45 Musicologia e beni culturali
		95/S Storia dell'arte	LM-89 Storia dell'arte
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo	Tab. XVI-bis del <i>regio decreto 30.9.1938, n. 1652</i> , aggiunta dal <i>D.M. 30.4.1996</i> in G.U. n. 168 del 19.7.1996	24/S Informatica per le discipline umanistiche	LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
		51/S Musicologia e beni musicali	LM-45 Musicologia e beni culturali
		73/S Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale	LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
		95/S Storia dell'arte	LM-89 Storia dell'arte
Discipline economiche e sociali	Tabella VIII del <i>regio decreto 30.9.1938, n. 1652</i> come modificata dal <i>D.M. 27.10.1992</i> in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e <i>D.M. 26.2.1996</i> in G.U. n. 97 del 26.4.1996	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
Disegno industriale	Tabella XXX del <i>regio decreto 30.9.1938, n. 1652</i> come modificata ed integrata dal <i>D.M. 24.2.1993</i> , in G.U. n. 153 del 2.7.1993	103/S Teorie e metodi del disegno industriale	LM-12 Design
Economia ambientale	Tabella VIII del <i>regio decreto 30.9.1938, n. 1652</i> come modificata dal <i>D.M. 27.10.1992</i> in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e <i>D.M. 26.2.1996</i> in G.U. n. 97 del 26.4.1996	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Economia assicurativa e previdenziale	Tabella VIII del <i>regio decreto 30.9.1938, n. 1652</i> come modificata dal <i>D.M. 27.10.1992</i> in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e <i>D.M. 26.2.1996</i> in G.U. n. 97 del 26.4.1996	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia aziendale	Tabella VIII del <i>regio decreto 30.9.1938, n. 1652</i> come modificata dal <i>D.M. 27.10.1992</i> in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e <i>D.M. 26.2.1996</i> in G.U. n. 97 del 26.4.1996	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia bancaria	Tabella VIII del <i>regio decreto 30.9.1938, n. 1652</i> come modificata dal <i>D.M. 27.10.1992</i> in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e <i>D.M. 26.2.1996</i> in G.U. n. 97 del 26.4.1996	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa	Macerata - E' adottato l'ordinamento di Economia Bancaria	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia del commercio internazionale e dei	Tabella VIII del <i>regio decreto 30.9.1938, n. 1652</i> come modificata	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia

mercati valutari	dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996		
Economia del turismo	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		19/S Finanza	LM-16 Finanza
Economia e commercio	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
		a) a scelta della sede per tutti coloro che hanno conseguito il titolo senza indicazione dell'indirizzo;	a) a scelta della sede per tutti coloro che hanno conseguito il titolo senza indicazione dell'indirizzo;
		b) la classe (64/S o 84/S) indicata per il DL omonimo dell'indirizzo riportato nel titolo di laurea, per coloro che hanno conseguito il titolo contenente l'indicazione dell'indirizzo	b) la classe (LM-56 o LM-77) indicata per il DL omonimo dell'indirizzo riportato nel titolo di laurea, per coloro che hanno conseguito il titolo contenente l'indicazione dell'indirizzo
Economia e finanza	Parma - Decreto Rettoriale 31.7.1998 su G.U. n. 234 del 7.10.1998	19/S Finanza	LM-16 Finanza
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia e gestione dei servizi	Modena e Reggio Emilia (Reggio Emilia) - Decreto Rett. del 30.7.1998 in Suppl. G.U. n. 208/1998	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia e legislazione per l'impresa	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia industriale	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia marittima e dei trasporti	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia per le arti, la cultura e la comunicazione	Milano Bocconi - Decreto Rett. n. 4818 del 23.7.1999	83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia politica	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
Farmacia	Tabella XXVII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 30.6.1995 in G.U. n. 41 del 19.2.1996	14/S Farmacia e farmacia industriale	LM-13 Farmacia e farmacia industriale
Filologia e storia dell'Europa Orientale	Napoli Orientale - D.P.R. 16.4.1973, n. 543 in G.U. n. 240 del 17.9.1973	42/S Lingue e letterature moderne euroamericane	LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
Filologie, storia e cultura dei Paesi islamici	Napoli Orientale - Decreto Rett. 31.10.1997 su G.U. n. 263 dell'11.11.1997	41/S Lingue e letterature afroasiatiche	LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Filosofia	Tabella XIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 6.7.1995 in G.U. n. 270 del 18.11.1995 e D.M. 7.3.1997 in G.U. n. 104 del 7.5.1997	17/S Filosofia e storia della scienza	
		18/S Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica	LM-78 Scienze filosofiche
		96/S Storia della filosofia	

Fisica	Tabella XXI del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 23.2.1994 in G.U. n. 147 del 25.6.1994	20/S Fisica	LM-17 Fisica
		50/S Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
		66/S Scienze dell'universo	LM-58 Scienze dell'universo
Geografia	Tabella XXXIV del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 29.12.1992 in G.U. n. 170 del 22.7.1993	21/S Geografia	LM-80 Scienze geografiche
Giurisprudenza	Tabella III del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 11.2.1994 in G.U. n. 148 del 27.6.1994, D.M. 31.5.1995 in G.U. n. 266 del 14.11.1995 e D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 236 dell'8.10.1996	22/S Giurisprudenza 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica	LMG/01 Giurisprudenza
Informatica	Tab. XXVI-bis del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 30.10.1992 in G.U. n. 59 del 12.3.1993	23/S Informatica	LM-18 Informatica LM-66 Sicurezza informatica
		100/S Tecniche e metodi per la società dell'informazione	LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione
Ingegneria aerospaziale	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica	LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
Ingegneria biomedica	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 22.5.1995	26/S Ingegneria biomedica	LM-21 Ingegneria biomedica
Ingegneria chimica	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	27/S Ingegneria chimica	LM-22 Ingegneria chimica
			LM-26 Ingegneria della sicurezza
Ingegneria civile	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile
			LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
			LM-26 Ingegneria della sicurezza
Ingegneria dei materiali	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	61/S Scienza e ingegneria dei materiali	LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
Ingegneria delle telecomunicazioni	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	30/S Ingegneria delle telecomunicazioni	LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
			LM-26 Ingegneria della sicurezza
Ingegneria edile	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile
			LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
			LM-26 Ingegneria della sicurezza
Ingegneria edile - Architettura	Decreti Pavia, Roma Sapienza, L'Aquila - Decreto Rett. n. 198-0084 del 29.7.1998 in G.U. n. 193 del 29.8.1998	4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
Ingegneria elettrica	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	31/S Ingegneria elettrica	LM-28 Ingegneria elettrica
			LM-26 Ingegneria della sicurezza
		29/S Ingegneria dell'automazione	LM-25 Ingegneria dell'automazione
Ingegneria elettronica	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	32/S Ingegneria elettronica	LM-29 Ingegneria elettronica
		29/S Ingegneria dell'automazione	LM-25 Ingegneria dell'automazione
Ingegneria gestionale	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	34/S Ingegneria gestionale	LM-31 Ingegneria gestionale
Ingegneria industriale	Modena e Reggio Emilia (Reggio Emilia) - Decreto Rett. n. 501 del 30.7.1998 in G.U. del 7.9.1998	36/S Ingegneria meccanica	LM-33 Ingegneria meccanica
Ingegneria informatica	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	35/S Ingegneria informatica	LM-32 Ingegneria informatica
Ingegneria meccanica	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	36/S Ingegneria meccanica	LM-33 Ingegneria meccanica
Ingegneria medica	Roma Tor Vergata - vedi Ingegneria	26/S Ingegneria biomedica	LM-21 Ingegneria biomedica

	biomedica		
Ingegneria navale	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	37/S Ingegneria navale	LM-34 Ingegneria navale
Ingegneria nucleare	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	33/S Ingegneria energetica e nucleare	LM-30 Ingegneria energetica e nucleare LM-26 Ingegneria della sicurezza
Ingegneria per l'ambiente e il territorio	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
			LM-26 Ingegneria della sicurezza
Lettere	Tabella XII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 30.10.1995 in G.U. n. 14 del 18.1.1996 e D.M. 5.2.1997 in G.U. n. 74 del 29.3.1997	1/S Antropologia culturale ed etnologia	LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
		2/S Archeologia	LM-2 Archeologia
		5/S Archivistica e biblioteconomia	LM-5 Archivistica e biblioteconomia
		10/S Conservazione dei beni architettonici e ambientali	LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali
		12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico	LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali
		15/S Filologia e letterature dell'antichità	LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità
		16/S Filologia moderna	LM-14 Filologia moderna
		40/S Lingua e cultura italiana	
		21/S Geografia	LM-80 Scienze geografiche
		24/S Informatica per le discipline umanistiche	LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
		44/S Linguistica	LM-39 Linguistica
		51/S Musicologia e beni musicali	LM-45 Musicologia e beni culturali
		72/S Scienze delle religioni	LM-64 Scienze delle religioni
		73/S Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale	LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
		93/S Storia antica	
		94/S Storia contemporanea	LM-84 Scienze storiche
		97/S Storia medievale	
		98/S Storia moderna	
		95/S Storia dell'arte	LM-89 Storia dell'arte
Lingua e cultura italiana	Università per stranieri di Siena D.R. n. 95 del 4.9.1998	16/S Filologia moderna	LM-14 Filologia moderna
Lingue, culture ed istituzioni dei Paesi del Mediterraneo	Napoli Orientale - Decreto Rett. n. 1832 del 27.12.1999 in G.U. n. 36 del 14.2.2000	41/S Lingue e letterature afroasiatiche	LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
		42/S Lingue e letterature moderne euroamericane	LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
Lingue e civiltà orientali	Tab. IX-quater del regio decreto 30.9.1938, n. 1652, aggiunta dal D.M. 23.2.1994 in G.U. n. 218 del 17.9.1994	2/S Archeologia	LM-2 Archeologia
		41/S Lingue e letterature afroasiatiche	LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
		43/S Lingue straniere per la comunicazione internazionale	LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
		44/S Linguistica	LM-39 Linguistica
		72/S Scienze delle religioni	LM-64 Scienze delle religioni
		95/S Storia dell'arte	LM-89 Storia dell'arte
Lingue e culture dell'Europa Orientale	Napoli Orientale - Decreto Rett. n. 1856 del 28.12.1999 in G.U. n. 36 del 14.2.2000	42/S Lingue e letterature moderne euroamericane	LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
Lingue e culture europee	Catania (Catania e Ragusa), Modena e Reggio Emilia - Decreto Rett. 15.10.1997 in G.U. n. 253 del 29.10.1997	42/S Lingue e letterature moderne euroamericane	LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
Lingue e letterature orientali	Tab. IX-bis del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.P.R. n. 934 del 5.9.1980 in G.U. n. 11 del 13.1.1981	41/S Lingue e letterature afroasiatiche	LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
		39/S Interpretariato di conferenza	LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato
		104/S Traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica	
		41/S Lingue e letterature afroasiatiche	LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Lingue e letterature straniere	Tabella IX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 2.10.1995 in G.U. n. 140 del 17.6.1996 come corretto con il D.M. 27.2.1997 in G.U. n. 105 dell'8.5.1997	42/S Lingue e letterature moderne Euroamericane	LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
		43/S Lingue straniere per la comunicazione internazionale	LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
		44/S Linguistica	LM-39 Linguistica
Marketing	Parma - Decreto Rett. del 31.07.1998	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-

	in G.U. n. 234 del 7.10.1998		aziendali
Matematica	Tabella XXII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	45/S Matematica	LM-40 Matematica
		50/S Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
Materie letterarie	Tabella XIV del regio decreto 30.9.1938, n. 1652	40/S Lingua e cultura italiana	LM-14 Filologia moderna
Medicina e Chirurgia	Tabella XVIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 10.7.1996 in G.U. n. 255 del 30.10.1996	46/S Medicina e chirurgia	LM-41 Medicina e chirurgia
Medicina veterinaria	Tabella XXXIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 5.6.1995 in G.U. n. 226 del 27.9.1995	47/S Medicina veterinaria	LM-42 Medicina veterinaria
Musicologia	Tab. XII-bis del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 aggiunta dal D.M. 25.11.1996 in G.U. n. 75 dell'1.4.1997	51/S Musicologia e beni musicali	LM-45 Musicologia e beni culturali
		73/S Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale	LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Odontoiatria e protesi dentaria	Tabella XVIII-bis del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.P.R. 27.10.1988 in G.U. n. 83 del 6.4.1989	52/S Odontoiatria e protesi dentaria	LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria
Pedagogia	Tabella XV del regio decreto 30.9.1938, n. 1652	65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua	LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
		87/S Scienze pedagogiche	LM-85 Scienze pedagogiche
Pianificazione territoriale e urbanistica	Tab. XXX-bis del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.P.R. n. 806 del 9.9.1982 in G.U. n. 305 del 5.11.1982	54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale	Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 19.7.1993 in G.U. n. 261 del 6.11.1993	54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Politica del territorio	Trieste (Gorizia) - Decreto Rett. 31.10.1997 su G.U. n. 291 del 15.12.1997	54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Psicologia	Tabella XV-ter del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 17.7.1995 in G.U. n. 268 del 16.11.1995	58/S Psicologia	LM-51 Psicologia
		13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo	LM-19 Informazione e sistemi editoriali
Relazioni pubbliche	Tab. XXXVII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 aggiunta dal D.M. 25.7.1991 in G.U. n. 68 del 21.3.1992	59/S Pubblicità e comunicazione d'impresa	LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
		67/S Scienze della comunicazione sociale e istituzionale	
		101/S Teoria della comunicazione	LM-92 Teorie della comunicazione
			LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
Scienza dei materiali	Tabella VI del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 21.4.1993 in G.U. n. 176 del 29.7.1993	61/S Scienza e ingegneria dei materiali	LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
Scienze agrarie	Tabella XXXI del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994	77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
Scienze agrarie tropicali e subtropicali	Tab. XXXII-bis del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.P.R. 5.4.1989 in G.U. n. 214 del 13.9.1989 e dal D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 262 dell'8.11.1996	77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
Scienze ambientali	Tab. XXXV del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 19.7.1996 in G.U. n. 256 del 31.10.1996	82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Scienze biologiche	Tabella XXV del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 26.5.1995 in G.U. n. 266 del 14.11.1995	6/S Biologia	LM-6 Biologia
		69/S Scienze della nutrizione umana	LM-61 Scienze della nutrizione umana
Scienze dell'amministrazione	Tab. III-bis del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 aggiunta dal D.M. 31.5.1995 in G.U. n. 268 del 16.11.1995	71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni	LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
Scienze dell'educazione	Tabella XV del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 17.5.1996 in G.U. n. 150 del 28.6.1996, dal D.M. 4.11.1996 in G.U. n. 28 del 4.2.1997 e dal D.M. 5.2.1997 in G.U. n. 74 del 29.3.1997	56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi	LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi
		65/S Scienze dell'educazione degli	LM-57 Scienze dell'educazione

		adulti e della formazione continua	degli adulti e della formazione continua
		87/S Scienze pedagogiche	LM-85 Scienze pedagogiche
			LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
Scienze dell'informazione	Tab. XXVI-bis del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 aggiunto dal D.P.R. n. 24 del 28.1.1969	23/S Informatica	LM-18 Informatica LM-66 Sicurezza informatica
		100/S Tecniche e metodi per la società dell'informazione	LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione
Scienze della comunicazione	Tabella XI del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 31.10.1991 in G.U. n. 139 del 15.6.1992, dal D.M. 21.4.1993 in G.U. n. 177 del 30.7.1993 e dal D.M. 11.4.1996 in G.U. n. 140 del 17.6.1996	13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo	LM-19 Informazione e sistemi editoriali
		59/S Pubblicità e comunicazione d'impresa	LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
		67/S Scienze della comunicazione sociale e istituzionale	
		100/S Tecniche e metodi per la società dell'informazione	LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione
		101/S Teoria della comunicazione	LM-92 Teorie della comunicazione
			LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
Scienze della cultura	Modena e Reggio Emilia - Decreto Rett. del 30.7.1998 n G.U. n. 208 del 7.9.1998	1/S Antropologia culturale ed etnologia	LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
Scienze della formazione primaria	Tabella XXIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.P.R. 31.7.1996 in G.U. n. 214 del 12.9.1996		In attesa della/e nuova/e classe/i di laurea magistrale
Scienze della produzione animale Scienze delle produzioni animali	Tab. XXXI-ter del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 aggiunta dal D.P.R. n. 994 del 19.7.1986 in G.U. n. 31 del 7.2.1987 e modificata dal D.P.R. n. 585 del 30.10.1987 in G.U. n. 70 del 24.3.1988	79/S Scienze e tecnologie agrozootechniche	LM-86 Scienze zootechniche e tecnologie animali
Scienze della programmazione sanitaria	Università di Modena e Reggio Emilia - Decreto Rett. n. 501 del 30.7.1998	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Scienze e tecniche dell'interculturalità	Palermo, Trieste - Decreto Rett. 31.7.1998 su G.U. n. 203 dell'1.9.1998	57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
		43/S Lingue straniere per la comunicazione internazionale	LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
Scienze e tecnologie agrarie	Tabella XXXI del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994 e D.M. 29.9.1994 su G.U. n. 184 dell'8.8.1995	77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
		79/S Scienze e tecnologie agrozootechniche	LM-86 Scienze zootechniche e tecnologie animali
Scienze e tecnologie alimentari	Tabella XXXI-bis del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994	78/S Scienze e tecnologie agroalimentari	LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
Scienze e tecnologie delle produzioni animali	Tab. XXXI-ter del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 236 dell'8.10.1996	79/S Scienze e tecnologie agrozootechniche	LM-86 Scienze zootechniche e tecnologie animali
Scienze economiche, statistiche e sociali	Milano Bocconi - Decreto Rett. n. 4818 del 23.7.1999	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale	LM-82 Scienze statistiche
Scienze forestali Scienze forestali e ambientali	Tabella XXXII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994	74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Scienze geologiche	Tabella XXVI del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.P.R. 4.5.1989 in G.U. n. 230 del 2.10.1989	86/S Scienze geologiche	LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
		85/S Scienze geofisiche	LM-79 Scienze geofisiche
Scienze internazionali e diplomatiche	Tab. XXXVI del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 10.10.1995 in G.U. n. 54 del 5.3.1996 e dal D.M. 11.4.1996 in G.U. n. 138 del 14.6.1996	60/S Relazioni internazionali	LM-52 Relazioni internazionali
		88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo	LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
		99/S Studi europei	LM-90 Studi europei
Scienze motorie	D.Lgs 8.5.1998, n. 178 in G.U. n. 131 dell'8.6.1998	53/S Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie	LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
		75/S Scienze e tecnica dello sport	LM-68 Scienze e tecniche dello sport

		76/S Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative
Scienze naturali	Tab. XXIV del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 261 del 7.11.1996	68/S Scienze della natura	LM-60 Scienze della natura
Scienze nautiche	Napoli «Parthenope» (Napoli Navale) - Decreto Rett. n. 3909 del 27.10.1997 in G.U. n. 268 del 17.11.1997	80/S Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione	LM-72 Scienze e tecnologia della navigazione
Scienze politiche	Tabella IV del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 4.11.1995 in G.U. n. 13 del 17.1.1996	57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
		60/S Relazioni internazionali	LM-52 Relazioni internazionali
		64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		70/S Scienze della politica	LM-62 Scienze della politica
		71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni	LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
		88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo	LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
		89/S Sociologia	LM-88 Sociologia e ricerca sociale
		99/S Studi europei	LM-90 Studi europei
Scienze statistiche demografiche e sociali	Tabella V del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.1993 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996	90/S Statistica demografica e sociale	LM-82 Scienze statistiche
Scienze statistiche ed attuariali	Tabella V del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.1993 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996	91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale	LM-16 Finanza
			LM-82 Scienze statistiche
			LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Scienze statistiche ed economiche	Tabella V del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.1993 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996	91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale	LM-82 Scienze statistiche
			LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Scienze strategiche	Torino - Decreto Rett. n. 1962 del 13.10.1998	DS/S	In attesa delle nuove classi di laurea magistrale
Scienze turistiche	Milano IULM - Decreto Rett. n. 10602 del 28.10.1998	55/S Progettazione e gestione dei sistemi turistici	LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Servizio sociale	Roma LUMSA, Trieste - Decreto Rett. 17.12.1998 su G.U. n. 3 del 5.1.1999	57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
Sociologia	Tabella IV-bis del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 6.2.1991 in G.U. n. 37 del 13.4.1991 e dal D.M. 14.5.1997 in G.U. n. 228 del 30.9.1997	89/S Sociologia	LM-88 Sociologia e ricerca sociale
		49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali	
Statistica	Tabella V del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.1993 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996	48/S Metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi	LM-82 Scienze statistiche
		92/S Statistica per la ricerca sperimentale	
Statistica e informatica per l'azienda	Tabella V del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.1993 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996	92/S Statistica per la ricerca sperimentale	LM-82 Scienze statistiche
Storia	Tabella XXXIII-bis del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 18.3.1996 in G.U. n. 98 del 27.4.1996	93/S Storia antica	
		94/S Storia contemporanea	LM-84 Scienze storiche
		97/S Storia medievale	
		98/S Storia moderna	
Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali	Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata ed integrata dal D.M. 19.7.1993 in G.U. n. 261 del 6.11.1993	10/S Conservazione dei beni architettonici e ambientali	LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali
		1/S Antropologia culturale ed etnologia	LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
		2/S Archeologia	LM-2 Archeologia
Storia e conservazione dei beni culturali	Macerata - Decreto Rett. n. 33 del 15.11.1997	5/S Archivistica e biblioteconomia	LM-5 Archivistica e biblioteconomia
		12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico	LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali
		24/S Informatica per le discipline umanistiche	LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche

		95/S Storia dell'arte	LM-89 Storia dell'arte
Studi comparatistici	Catania (Ragusa), Napoli Orientale - Decreto Rett. n. 1195 del 6.8.1997	41/S Lingue e letterature afroasiatiche	LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
		42/S Lingue e letterature moderne euroamericane	LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
Traduzione ed interpretazione	Tabella IX-quinquies del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 aggiunta dal D.M. 2.10.1995 in G.U. n. 101 del 2.5.1996	39/S Interpretariato di conferenza	LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato
		104/S Traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica	
Urbanistica	Tab. XXX bis del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 aggiunta dal D.P.R. n. 1009 del 14.10.1970	54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
		SNT/01/S Scienze infermieristiche e ostetriche	LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche
		SNT/02/S Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione	LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
		SNT/03/S Scienze delle professioni sanitarie tecniche	LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche
		SNT/04/S Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione